

Vademecum fiscale ai tempi del Coronavirus

Misure fiscali e sociali del Consiglio federale e del Consiglio di Stato. Quo vadis?



Simona Genini

Avvocato,
LL.M. International Tax Law
Membro di Direzione di Veco Advisory SA
e Veco Trustee SA

Le recentissime decisioni delle autorità politiche, a cui hanno fatto seguito quelle amministrative, sono state concepite per proporre delle modifiche temporanee in ambito tributario e di contributi sociali al fine di permettere a tutti i contribuenti per poter alleviare gli impegni finanziari ai quali sono sottoposti in questo difficile momento di crisi pandemica.

I. Introduzione	23
II. I termini per l'inoltro di documenti fiscali	23
III. La sospensione dei termini	24
A. Il reclamo o il ricorso in materia di imposta federale diretta e imposta cantonale.....	24
B. Il reclamo o il ricorso in materia di imposta cantonale e imposta comunale.....	24
C. Il reclamo o il ricorso in materia d'imposta federale diretta, IVA e imposta preventiva.....	24
IV. Gli interessi di mora	25
A. Imposta cantonale.....	25
B. Imposta federale diretta.....	25
C. IVA e speciali imposte sul consumo, di tasse d'incentivazione e tributi doganali, imposta preventiva e tassa di bollo.....	25
D. Le devoluzioni (donazioni) a quegli enti che si occupano di assistenza e di ricerca.....	25
V. I contributi al primo e al secondo pilastro	25
A. I contributi AVS.....	25
B. I contributi LPP.....	26
VI. Conclusioni	26

I. Introduzione

Il 25 marzo scorso il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza concernente la concessione di crediti e fidejussioni solidali in seguito al Coronavirus (Ordinanza sulle fidejussioni solidali Covid-19; RS 951.261) per dare sostegno sia alle piccole medie imprese (PMI) sia agli imprenditori indipendenti che alle grosse società. Questo atto era molto atteso

in quanto da inizio mese le aziende devono fronteggiare le esigenze di liquidità causate dalla pandemia in corso. Dal punto di vista del cash flow le aziende possono già far capo allo strumento del lavoro ridotto e potrebbero altresì chiedere ai loro istituti di credito di riferimento di rinunciare a percepire ammortamenti su crediti già concessi e rate di *leasing*.

Dal punto di vista fiscale sono comunque state intraprese diverse misure che possono aiutare chi è in difficoltà in questo momento. Sappiamo che per un datore di lavoro, sia esso indipendente sia esso una PMI o grossa azienda, il carico fiscale e quello dei contributi sociali (primo e secondo pilastro *in primis*) hanno un grosso impatto sulla liquidità.

Il diritto fiscale non è privo di insidie, vi sono delle procedure da rispettare che saranno analizzate qui di seguito.

II. I termini per l'inoltro di documenti fiscali

Ogni anno il cittadino e la persona giuridica contribuente nel Canton Ticino deve inoltrare la dichiarazione d'imposta entro la fine del mese di aprile (le persone fisiche) ed entro la fine del mese di giugno (le persone giuridiche). La Divisione delle contribuzioni, così come tutta l'Amministrazione pubblica lavora a regime ridotto rispettando le direttive del Consiglio di Stato, di conseguenza sono stati prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione d'imposta nel modo seguente (art. 6 della risoluzione del Consiglio di Stato, del 16 marzo 2010):

- *persone fisiche*: per le dichiarazioni 2019 e per i periodi precedenti (dichiarazioni fiscali non ancora inoltrate il 16 marzo 2020) nuovo termine 30 giugno 2020 (proroga concessa d'ufficio).
- *persone giuridiche*: per le dichiarazioni 2019 e periodi precedenti (dichiarazioni fiscali non ancora inoltrate il 16 marzo 2020) nuovo termine 30 settembre 2020 (proroga concessa d'ufficio).

Il che sta a significare per una persona fisica che se ad es. il 20 marzo 2020 non era ancora stata inoltrata la dichiarazione

d'imposta 2018, si ha tempo per ottemperare sino al 30 giugno 2020 e se non si rispetta questo termine, a metà luglio si riceverà un richiamo. In effetti se il contribuente non rispetta i suoi obblighi procedurali per l'inoltro della dichiarazione al 30 giugno 2020 (rispettivamente al 30 settembre 2020 se è una persona giuridica) la procedura di richiamo, diffida o multa sarà ripresa dallo stadio successivo a quello in cui si trovava al 20 marzo 2020.

È inoltre possibile chiedere una proroga del termine per l'inoltro dei rendiconti IVA e per il pagamento dell'IVA a debito per una durata di tre mesi oltre la data di scadenza. La richiesta, da formulare attraverso il sito web dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o su AFC SuisseTAX, è gratuita.

III. La sospensione dei termini

In questo momento anche se tutti i funzionari delle amministrazioni (che siano federali o cantonali) lavorano a regime ridotto, i termini per eventualmente contestare delle decisioni devono essere rispettati nei limiti legali.

A. Il reclamo o il ricorso in materia di imposta federale diretta e imposta cantonale

È d'uopo premettere che l'art. 140 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale. È fatto salvo l'art. 132 cpv. 2 LIFD. Per quanto concerne la Legge tributaria del Canton Ticino (LT; RL 640.100), l'art. 227 cpv. 1 prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino. È riservato l'art. 206 cpv. 2.

La LIFD non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie; il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta^[1]. Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l'applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall'idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali^[2].

Neppure la LT prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la LT è, infatti, sostanzialmente un

calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo^[3].

B. Il reclamo o il ricorso in materia di imposta cantonale e imposta comunale

Il Consiglio di Stato e la Divisione delle contribuzioni hanno previsto un'eccezione alle regole di cui si è detto sopra e hanno sancito che i termini di reclamo e di ricorso (alla Camera di diritto tributario) sono sospesi sino al 19 aprile 2020 compreso (art. 3 del Decreto esecutivo del 20 marzo 2020 del Consiglio di Stato, concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da Covid-19).

C. Il reclamo o il ricorso in materia d'imposta federale diretta, IVA e imposta preventiva

Si rileva che l'Ordinanza federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al Coronavirus (Covid-19) (Ordinanza sulla sospensione dei termini; RS 173.110.4) entrata in vigore il 21 marzo 2020, non si applica alle procedure di reclamo e di ricorso in materia di imposte dirette di competenza delle autorità cantonali, che non prevedono una sospensione durante le ferie giudiziarie. Fintantoché il Consiglio federale non prenderà nuove misure, i termini di trenta giorni di reclamo e di ricorso continuano pertanto a decorrere in materia di imposta federale diretta (senza, quindi, eccezione alla regola generali di cui sopra).

Per quanto attiene eventuali procedure giuridiche in ambito di imposta sul valore aggiunte (IVA), queste sono sospese, ritenuto che secondo gli artt. 1 e 2 Ordinanza sulla sospensione dei termini, nell'ambito delle questioni di diritto civile e procedurale è prevista, per i termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice, i quali, conformemente al diritto procedurale federale (o cantonale) sono sospesi durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, una sospensione generale dei termini dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 incluso. Si rende attenti che non è ammessa alcuna proroga negli altri procedimenti in ambito IVA.

Per quanto attiene l'imposta preventiva e tassa di bollo è prevista la sospensione dei termini, in quanto secondo gli artt. 1 e 2 Ordinanza sulla sospensione dei termini, nell'ambito delle questioni di diritto civile e procedurale è prevista, per i termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice, i quali, conformemente al diritto procedurale federale (o cantonale) sono sospesi durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, una sospensione generale dei termini dal 21 marzo 2020 al 19 aprile 2020 incluso. Si rende attenti sul fatto che non sono ammesse proroghe nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali.

È opportuno rimarcare che se per motivi rilevanti non è stato possibile rispettare un termine, l'autorità fiscale può ristabilire

[1] Cfr. RDAF 51, p. 57; inoltre la sentenza TF n. 2A.70/2006 del 15 febbraio 2006 consid. 3; anche HUGO CASANOVA, N 22 ad art. 140 LIFD, in: DANIELLE YERSIN/YVES NOËL (a cura di), Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008.

[2] Cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: StR 2004, p. 140; inoltre la sentenza TF n. 2C_503/2010 dell'11 novembre 2010 consid. 2.1.

[3] Cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.

su domanda un altro termine^[4].

IV. Gli interessi di mora

Corrispondere degli interessi di ritardo è sempre spiacevole, ma soprattutto in un momento dove la prima esigenza è quella di far fronte a impegni inderogabili (quali quelli relativi ai costi fissi) trovarsi in un secondo tempo con interessi di ritardo su debiti fiscali da corrispondere può essere penalizzante in una situazione come quella attuale. Per questo motivo gli esecutivi federali e del Canton Ticino hanno deciso di non procedere al loro conteggio in questo momento storico particolare.

A. Imposta cantonale

Per quanto concerne gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati non saranno conteggiati per l'anno civile 2020, e precisamente dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020. Si può presumere una modifica di questo disposto e l'estensione del termine dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 come già proposto da altri Cantoni^[5].

B. Imposta federale diretta

Il Consiglio federale e l'AFC hanno previsto di non riscuotere gli interessi di mora dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 3 dell'Ordinanza concernente la rinuncia temporanea agli interessi di mora in caso di pagamento tardivo di imposte, tasse d'incentivazione e tributi doganali nonché la rinuncia alla restituzione del mutuo da parte della Società svizzera di credito alberghiero [Ordinanza sulla rinuncia temporanea agli interessi di mora; RS 641.207.2] e lettera Circolare dell'AFC "Facilités de paiement en matière d'impôt fédéral direct en tant que mesure contre le Coronavirus" del 24 marzo 2020).

C. IVA e speciali imposte sul consumo, di tasse d'incentivazione e tributi doganali, imposta preventiva e tassa di bollo

Per quanto attiene queste imposte indirette, anche in questo caso non vengono riscossi gli interessi di mora dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 2 Ordinanza sulla rinuncia temporanea agli interessi di mora).

Diverso è il caso per quanto attiene l'imposta preventiva e le tasse di bollo dove gli interessi rimangono dovuti.

D. Le devoluzioni (donazioni) a quegli enti che si occupano di assistenza e di ricerca

Nei momenti difficili come quello che stiamo tutti vivendo non si contano più le iniziative di solidarietà per portare assistenza a chi ne ha più bisogno. In Svizzera si è notevolmente sviluppato il mecenatismo associazionistico che ha permesso a privati e a società di partecipare in modo virtuoso

[4] Per i termini di reclamo nell'ambito dell'imposta federale diretta cfr. art. 133 LIFD; per l'IVA cfr. art. 81 cpv. 1 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) in combinato disposto con art. 24 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); per l'imposta preventiva e le tasse di bollo cfr. art. 24 cpv. 1 PA.

[5] Cfr. ad es. il Canton Ginevra, in: https://www.ge.ch/actualite/covid-19-aucun-interet-ne-sera-reclame-icc-ifd-2020-23-03-2020?pk_campaign=afc-news-mar&pk_kwd=aucun-interet-impots-2020-covid-19 (consultato il 27.03.2020).

e significativo, attraverso una fondazione o un'associazione, al finanziamento di importanti progetti e attività nel campo culturale, ma anche e soprattutto nell'aiuto sociale e della ricerca scientifica. Mai, come in questo momento, abbiamo bisogno di sostenere quegli enti che si adoperano per fornire assistenza ai più deboli e fornire mezzi a chi si occupa di cercare soluzioni scientifiche che possano trovare un vaccino o che possano dotarsi di strumenti idonei a far fronte a questa pandemia.

Le norme sono già in vigore, ma è opportuno rammentare che chi devolve può dedurre, *in casu* se una persona fisica o una persona giuridica effettua delle liberalità ad enti considerati esenti dalla legislazione fiscale (enti di pubblica utilità) può dedurre nella sua dichiarazione fiscale i seguenti importi:

- *per l'imposta cantonale*: sono deducibili le prestazioni volontarie e in altri beni che una persona fisica effettua ad un ente di pubblica utilità nel limite del 20% del reddito netto imponibile (art. 32c cpv. 1 LT). Tali percentuali sono anche applicate per le persone giuridiche (sono in effetti considerati oneri giustificati dall'uso commerciale le prestazioni volontarie in contanti o in altri beni a persone giuridiche di pubblica utilità fino a concorrenza del 20%) (art. 68 lett. c LT). Sfruttando il margine di manovra che lascia la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il Canton Ticino ha adottato una norma che permette, a determinare condizioni, un innalzamento delle deduzioni massime per liberalità a favore del Cantone, dei Comuni e dei loro stabilimenti (o a favore delle persone giuridiche controllate dal Cantone o dai Comuni e dichiarate esenti) sino al 50% (art. 32c cpv. 2 LT, art. 68^{bis} LT);
- *per l'imposta federale diretta*: sono deducibili le prestazioni volontarie e in altri beni che una persona fisica effettua ad un ente di pubblica utilità nel limite del 20% del reddito netto imponibile (art. 33a LIFD). Tali percentuali sono anche applicate per le persone giuridiche (sono in effetti considerati oneri giustificati dall'uso commerciale le prestazioni volontarie in contanti o in altri beni a persone giuridiche di pubblica utilità fino a concorrenza del 20%) (art. 59 cpv. 1 lett. c LIFD).

V. I contributi al primo e al secondo pilastro

A. I contributi AVS

Un'altra misura importante consiste nel concedere alle aziende colpite dalla crisi una proroga temporanea, senza interessi (che rammento sono alti e ammontano al 5%), per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Le imprese hanno inoltre la facoltà di far adeguare l'importo degli acconti periodici versati ad AVS/AI/IPG/AD qualora la loro massa salariale abbia subito una sostanziale diminuzione. Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti che registrano un crollo del fatturato.

La valutazione delle proroghe di pagamento e della riduzione degli acconti è di competenza delle casse di compensazione AVS (Ordinanza sui provvedimenti riguardo al Coronavirus concernenti l'indennità per lavoro ridotto e il conteggio dei

contributi alle assicurazioni sociali del 20 marzo 2020; RS 831.101).

B. I contributi LPP

In quest'ambito si osserva che è data facoltà al datore di lavoro di attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale, senza modificare né il contratto di affiliazione, né il regolamento di applicazione ma con una semplice comunicazione scritta al suo istituto (Ordinanza sull'impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale in relazione con il Coronavirus; RS 831.471).

VI. Conclusioni

Le autorità federali e cantonali hanno reagito in tempi brevi per permettere a tutti di far fronte ai propri impegni in questo momento di crisi. Abbiamo visto che in molti ambiti non vengono riscossi interessi di ritardo, per contro gli interessi remunerativi rimangono in vigore.

Le autorità fiscali e delle assicurazioni sociali, su richiesta, possono anche adeguare gli importi degli acconti di quest'anno: misure importanti e significative da parte delle autorità a favore della collettività intera.